



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 9 del 19-01-2018	
OGGETTO:	Inerzia delocalizzazione attività commerciali.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore **11:00 e ss.** presso la sede Comunale, è riunita in assemblea la Giunta con la partecipazione dei Signori:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	VALENTINI ANTONIO	VICE SINDACO	PRESENTE
3.	D'ANGELI FRANCA	ASSESSORE	ASSENTE

Presiede la seduta il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CLAUDIO SANTARELLI.**

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del tessuto socio - economico e commerciale di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016 convertito con legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria avente ad oggetto "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016*" con cui sono state individuate disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

RICHIAMATI

in particolare, l'art. 1 dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, il quale al comma 2 dispone che "*La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES:*

a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;

b) all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;

c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario.";

l'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ai sensi del quale "La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è attuata tramite predisposizione a cura della Regione di un'area pubblica attrezzata, all'interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea .";

l'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ai sensi del quale "..... La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 4 dell'art. 2 è attuata con l'acquisizione di un'area pubblica individuata ed attrezzata dalla Regione, all'interno della quale i soggetti legittimati di cui all'art. 3 possono realizzare una struttura temporanea ove delocalizzare la propria attività.";

VISTE

- la Deliberazione di G.C. n. 6 del 22.02.2017, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione del centro servizi denominato "Centro Monti della Laga"
- la Deliberazione di G.C. n. 31 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il progetto di distribuzione definitiva dei locali " nel Centro Commerciale Monti della Laga";

PRESO ATTO CHE

- il Comune di Accumoli, tra settembre e ottobre 2016, con il supporto della Regione Lazio e delle associazioni di categoria, ha svolto un'attività ricognitiva delle imprese le cui sedi operative hanno subito danneggiamenti in conseguenza dei sismi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016;
- al riguardo, i titolari ed i rappresentanti legali delle imprese medesime hanno evidenziato, tramite apposita istanza, la volontà di delocalizzare in via temporanea la propria attività all'interno di moduli temporanei allestiti dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'ordinanza 408 della Protezione Civile;
- nella medesima istanza, venivano, altresì, indicati i dati indispensabili per consentire all'amministrazione procedente di acquisire i suddetti moduli temporanei in coerenza con i fabbisogni rappresentati, quali i mq posseduti prima del terremoto sulla base delle dichiarazioni Tari e Tarsu; i mq minimi necessari per poter riaprire l'attività; una preferenza di massima in relazione alle aree individuate;

ATTESO che

tale ricognizione è stata formalizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 dell'11.11.2016 la quale censisce e individua, tra le altre, le attività economiche che hanno manifestato l'interesse a delocalizzarsi all'interno della struttura unitaria, fornita e messa in opera a cura del Comune, della Regione Lazio, di Confcommercio e della ONLUS "*Insieme per Ricostruire*";

le attività commerciali interessate alla delocalizzazione adivano ed ottenevano, previa presentazione di domanda e idonea documentazione, l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, ottenendo contemporaneamente un indennizzo per il riavvio dell'attività;

la Regione Lazio, giusta determinazione n. G10856 del 31 luglio 2017 e deliberazione n. 504 del 3 agosto 2017, stanziava in favore del Comune di Accumoli l'importo di € 100.000,00 al fine di predisporre un regolamento per le azioni a sostegno delle attività commerciali e professionali delocalizzate che consentisse l'erogazione di un contributo integrativo e un contributo di solidarietà;

il Comune di Accumoli, con deliberazione consiliare n. 19 del 1 settembre 2017 approvava il predetto Regolamento e determinava, pubblicandolo, l'avviso statuente tempi e modi per la richiesta dei contributi richiamati;

con successiva deliberazione n. 20836 del 22 novembre 2017, la Regione Lazio destinava altresì al Comune di Accumoli ulteriori € 150.000,00 per i medesimi fini;

il termine perentorio per accedere ai contributi in questione veniva altresì ulteriormente prorogato dall'Amministrazione, onde favorire la più ampia accessibilità al finanziamento;

ad oggi, nonostante gli sforzi profusi dagli enti interessati, parte degli imprenditori e professionisti autorizzati alla delocalizzazione ed entrati nel possesso dei locali all'uopo predisposti, non hanno avviato o hanno solo parzialmente iniziato ad allestire gli spazi assegnati, palesando disinteresse alla effettiva ripresa della propria attività;

con nota prot. 310 del 15 gennaio 2018, l'Amministrazione comunale sottoponeva all'attenzione dell'U.S.R. Lazio, dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Lazio e del Presidente di Confcommercio, il quesito circa la necessità di individuare il soggetto legittimato a porre in essere le attività di sollecito e costituzione in mora agli imprenditori rimasti inerti, affinché si addivenisse alla effettiva riattivazione dei servizi o, in alternativa, alla declaratoria di decadenza dal beneficio della delocalizzazione;

con nota del 17 gennaio 2018 l'U.S.R.Lazio rappresentava la propria incompetenza a revocare il contributo concesso alle aziende de localizzate, poiché non rientranti nelle ipotesi espressamente normate dalla ordinanza n. 9/2016, individuando, viceversa, nel vice commissario il soggetto deputato all'adozione del predetto provvedimento;

con la nota su richiamata, il Direttore dell'USR Lazio demandava in ogni caso al Comune l'espletamento delle attività prodromi che alla eventuale revoca del beneficio per i titolari di decreto di delocalizzazione rimasti inerti.

RICHIAMATE

la Deliberazione di G.C. n. 35 del 01.08.2017 di integrazione della Deliberazione di G.C. n. 31 del 10.07.2017;

la Deliberazione di G.C. n. 47 del 06.10.2017 di integrazione della Delibera di G.C. n. 71 dell' 11.11.2017;

la Deliberazione di G.C. n. 51 del 31.10.2017 di integrazione della Delibera di G.C. n. 31 del 31.10.2017;

la determinazione della Giunta Regionale del Lazio n. G10856 del 31 luglio 2017;

la deliberazione della Regione Lazio n. 504 del 3 agosto 2017,

la deliberazione della Regione Lazio n. 20836 del 22 novembre 2017;

la deliberazione consiliare del Comune di Accumoli n. 19 del 1 settembre 2017;

la nota 17 gennaio 2018 l'U.S.R. Lazio

ACQUISITO

il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime

DELIBERA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di mandare all'area deputata affinché ponga in essere nei confronti dei destinatari di decreto di delocalizzazione nel territorio comunale inerti, tutte le attività necessarie alla costituzione in mora dei soggetti inerti affinché, permanendo l'inerzia nell'inizio dei lavori o non concludendosi gli stessi entro il termine perentorio di giorni 30 dalla pubblicazione della presente deliberazione, proceda ad inficiare in autotutela il provvedimento di assegnazione degli spazi oggetto di delocalizzazione, consentendo al Comune di rientrare nel possesso dei locali;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **Inerzia delocalizzazione attività commerciali.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa:

Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
F.to Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il 19-01-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 19-01-2018

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CLAUDIO SANTARELLI